NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 23

Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima. Qualora i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purche' l'iscritto abbia conseguito la pensione a carico del Fondo ed abbia compiuto l'eta' stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o sia riconosciuto invalido in base alle norme stesse. La pensione complementare prevista dal precedente comma non puo' essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonche' quelle di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 20 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-23-liquidazione-delle-prestazioni-a-carico-dell-assicurazione-generale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it